



Decreto Dirigenziale n. 61 del 04/10/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 5 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO CE N. 1013/2006 - NOTIFICATORE: ENKI SRL - CODICE CER 19 12 12
- NOTIFICA IT009088 - D.D. N. 45 DEL 09/08/2018- AUTORIZZAZIONE - SECONDA
QUOTA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Regolamento CE n. 1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativamente alle spedizioni di rifiuti del 14/06/2006, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione ed itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- il Regolamento di cui sopra, si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all'interno dell'Unione Europea, che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra Paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;
- tale Regolamento sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all'abrogato Regolamento, devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento CE n. 1013/06;
- il D.M. di cui al punto 3 art. 194 D.Lgs 152/06 e s.m.i., relativamente ai criteri per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti alle spese amministrative, poste a carico dei notificatori, alle specifiche modalità di trasporto dei rifiuti di cui al comma 2 del D.Lgs. 152/06 art. 194, non è stato ancora emanato per cui si applica ancora il D.M. 370/98;
- l'art. 196, c. 1 lettera f del D.Lgs. n. 152/06, attribuisce alle Regioni la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- la Regione Campania, con Delibera n. 852 del 12/03/1999, ha disciplinato la sorveglianza ed il controllo per le spedizioni di cui al D.M. n. 370/98.

VISTO:

- la nota del 06/06/2017 prot. n. EK-2017-332 acquisita agli atti al prot. n. 404570 del 09/06/2017 con cui la Enki s.r.l., in qualità di notificatore, ha chiesto il rilascio dei modelli 1A e 1B, allegando ai sensi del D.M. 370/98 la ricevuta di versamento di € 129,11 a favore della Regione Campania per “diritti amministrativi” per il rilascio dei moduli di notifica e di movimento e per le attività di sorveglianza e controllo, per ogni notifica relativo ad un massimo di cinque trasporti;
- la nota prot. n. 409979 del 13/06/2017, con cui questa UOD ha rilasciato i rispettivi modelli 1A e 1B IT009088;
- la successiva acquisita agli atti al n. 467457 del 06/07/2017, con cui la Enki srl ha trasmesso a questa UOD, quale Autorità di spedizione, la notifica generale IT009088, per l'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti non pericolosi, individuati con il codice C.E.R. 19 12 12, denominati altri rifiuti, compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, destinati all'operazione di smaltimento D1, individuati per un quantitativo totale previsto di 10.000 tonnellate di rifiuti destinati alle operazioni di smaltimento D1 presso lo stabilimento LENA AMBIENTE – GESTAO DE RESIDUOS S.A. HERDADE DO MONTINHO, junto à EN 122 PT 7800-001 BEJA (Portogallo);
- la nota prot. n. 472341 del 10/07/2017, con cui la scrivente UOD informava la Enki srl, quale notificatore, sull'elenco degli impianti presenti sul territorio, sufficienti a smaltire i rifiuti identificati con il codice CER 19 12 12;
- con successiva nota acquisita agli atti al prot. n. 488353 del 14/07/2017, la Enki srl informava questa UOD sulle motivazioni che hanno portato la stessa alla richiesta di smaltimento verso i paesi appartenenti alla UE, ossia sulla non sufficiente capacità degli impianti presenti sul territorio nazionale a garantire i quantitativi all'interno di un lasso temporale definito;

- la nota pec del 18/09/2018, qui assunta al prot. n. 586685 del 19/09/2018, con la quale la soc. Enki srl, chiedeva l'autorizzazione per l'inserimento di altro vettore nella notifica IT 009088, autorizzazione peraltro rilasciata dalla scrivente Autorità di Spedizione con nota prot. n. 590379 del 20/09/2018;

RILEVATO CHE:

- tale notifica generale è composta dal documento di notifica e di movimento, di cui agli allegati 1A e 1B del Regolamento CE 1013/2006, e da un dossier contenente le informazioni ed i documenti di cui all'allegato II del citato Regolamento, tra i quali:

a) contratto per lo smaltimento dei rifiuti notificati, stipulato tra la Enki srl (esportatore/notificatore) e la DE.FI.AM. Srl (produttore) e la Lena Ambiente – Gestao de Residuos S.A. Herdade do Montinho, junto à EN 122 Pt 7800-001 Beja - Portogallo (destinatario dei rifiuti);

b) autorizzazione n. S070715-201712 DRES.DGIR DRES-SGIR.00101.2017 all'utilizzo dei rifiuti notificati di cui al codice C.E.R. 19 12 12, rilasciata dall'Autorità Portoghese alla Soc. Lena Ambiente – Gestao de Residuos S.A. Herdade do Montinho, junto à EN 122 Pt 7800-001 Beja – (Portogallo) fino al 07/12/2018, come riportato dal documento di notifica 1A;

c) il seguente itinerario del percorso relativo alla spedizione dei rifiuti:

Luogo (site)	Direzione (direction)	Strada/e (route)	Stato (country)	Modalità
Serino (I)	Napoli (I)	A2/E841/A30/A16/E 842/A3	Italia/Italy	Strada/Road
Napoli (I)	La Spezia (I)	Mare/Sea	Italia/Italy	Mare/Sea
La Spezia (I)	Fos sur Mer (FR)	Mare/Sea	Italia/Italy Francia/France	Mare/Sea
Fos sur Mer (FR)	Valencia (ES)	Mare/Sea	Francia/France Spagna/Spain	Mare/Sea
Valencia (ES)	Sines (PT)	Mare/Sea	Spagna/Spain Portogallo/Portugal	Mare/Sea
Sines (PT)	Beja (PT)	A26/N121 – IP8 – IP2	Portogallo/Portugal	Strada/Road

- questa UOD con prot. n. 584119 del 05/09/2017, ha provveduto a trasmettere all'Autorità di destinazione Portoghese (*Competent Destination Authority*) – Agencia Portuguesa do ambiente Rua da Murgueira, 9/9A Zambujal Apartado 7586 PT (Portogallo) – 2611-865 Amadora Sig./Mr Pedro Santana, all'Autorità di Transito Francese – Ministère de l'ecologie, du developpment durable et de l'energie – Pole National -des – Transferts – Transfrontaliers des – dechetes (PTTD) – 2, rue Augustin Fresnel CS 95038 57071 – Metz Cedex 03 – FRANCE e all'Autorità Spagnola Subdireccion General de Produccion y Consumo Sostenibles Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Plaza de San Juan de La Cruz, s/n Es – 28071 Madrid il modello di notifica e quello di movimentazione IT009088, nonché il relativo dossier presentato dalla Enki srl, informando, altresì, il notificatore dell'avvenuta trasmissione;

- la DE.FI.AM. Srl (produttore), è il gestore dell'impianto sito in Serino (Av) per il quale, con D.D. AIA n.125 del 19/12/2016 art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, è stato autorizzato all'esercizio del Trattamento e Stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

PRESO ATTO CHE:

- l'Autorità Portoghese, competente di destino, ha fatto pervenire, a questa UOD, il proprio assenso per la spedizione di rifiuti di cui alla notifica IT 009088, fissando la data di scadenza al 07/12/2018, acquisito agli atti in data 19/02/2018 al prot. n. 113336, e per il tramite della Enki srl, il documento di notifica, (1A) compilato in originale, mancante del relativo documento di movimento (1B), anch'esso in originale;

- con nota prot. n.117115 del 20/02/018, questa UOD avendo chiesto alla ENKI Srl chiarimenti in merito al documento di movimento in originale 1B, la stessa, con nota del 19/03/2018, acquisita agli atti prot. n. 182811 del 20/03/2018, ha trasmesso la denuncia di smarrimento del documento di movimento 1B IT009088, effettuata presso la Legione Carabinieri Lombardia Tenenza di Bollate (MI) in data 19/03/2018 e dichiarazione di conformità all'originale del documento di movimento 1B IT 009088, autenticata dal notaio Dott. Alfonso Colombo;
- che le Autorità di Transito, dei Paesi sopra riportati (Francia e Spagna), non hanno allo stato sollevato alcuna obiezione, e pertanto essendo trascorsi ben oltre i trenta giorni assegnati, ai sensi dell'art. 9 c. 1 ultimo periodo del Regolamento CE 1013/2006, si intende tacita autorizzazione delle stesse;
- con nota prot. n. 197034 del 26/03/2018, questa UOD, al fine del prosieguo istruttorio, ha richiesto alla Enki srl, in qualità di esportatore/notificatore, alla luce di quanto dichiarato circa il codice CER 19 12 12, di chiarire la natura del rifiuto da trasportare (urbano/speciale), anche alla luce del giudizio finale del Consiglio di Stato, sulla vicenda dei rifiuti che, sebbene sottoposti a triturazione e vagliatura, non perdono le caratteristiche di rifiuto urbano;
- con nota pec del 28/03/2018, qui protocollata al n. 211180 del 30/03/2018, la ditta De.FI.AM. Srl, ha precisato che trattasi di rifiuto di sovrvallo, classificato Rifiuto Speciale CER 19 12 12 e non come rifiuto urbano;
- con D.D. n. 45 del 09/08/2018, è stato approvato il trasporto transfrontaliero e autorizzata la "prima quota" pari a ton. 3.180,00 su un totale di 10.000 t. e, conseguentemente sono stati consegnati n. 120 modelli di movimento 1B dal n. 1/385 a 120/385;
- la Società Enki srl, con sede legale in Milano alla via Montefeltro n. 6, con note del 28/09/2018, acquisita agli atti in data 02/10/2018 al n.617324 e del 03/10/2018 acquisita in pari data al n. 620888, con riferimento alla notifica IT009088, ha chiesto per la seconda quota, il rilascio di n. 105 modelli B1 di movimento (in copia conforme) numerati da 121/385 a 225/385 per il trasporto di 2.780,00 tonnellate di rifiuti, allegando, ai sensi del D.M.370/98, la polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, emessa dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. polizza fidejussoria n.1319003, per un importo garantito complessivo di € 3.005.821,50 (Euro tremilionicinquemilaottocentoventuno/50), rilasciata il 24/09/2018, emessa a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Via C. Colombo, 44 – 00147 Roma, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione, per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro smaltimento, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;
- la fidejussione sopra citata è stata redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 370/98 e la stessa copre la spedizione dei rifiuti di cui alla notifica generale IT009088, – sino alla concorrenza delle 2.780,00 tonnellate, come meglio specificato nella nota del 03/10/2018 qui assunta in pari data al prot. n. 620888 ad integrazione della precedente recante prot. 617324– fino al compimento delle operazioni di smaltimento D1 presso lo stabilimento Lena Ambiente – Gestao de Residuos S.A. Herdade do Montinho, junto à EN 122 Pt 7800-001 Beja – (Portogallo) e che la Enki srl, ha effettuato il pagamento degli oneri amministrativi per n. 105 modelli di movimento, giusta ricevuta di bollettino postale per € 2.711,10.

RITENUTO

- che la notifica generale IT009088 risulta essere compilata e completa di tutti i suoi elementi e che, dalle verifiche effettuate non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica in oggetto, per una seconda quota di 2.780,00 tonnellate;
- che l'importo della garanzia finanziaria di € 3.005.821,50, prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Società Enki srl, con sede legale in Milano alla via Montefeltro n. 6, secondo la formula riportata nell'allegato 3 del D.M. 370/98, è congrua per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di 2.780,00 tonnellate di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali

operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. E per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati, connessi alle predette operazioni, ai sensi del Regolamento medesimo;

- di poter autorizzare la Società Enki srl, con sede legale in Milano alla via Montefeltro n. 6 al trasferimento in Portogallo, presso lo stabilimento Lena Ambiente – Gestao de Residuos S.A. Herdade do Montinho, junto à EN 122 Pt 7800-001 Beja – (Portogallo) di 2.780,00 tonnellate di rifiuti non pericolosi identificati con il cod. C.E.R. 19 12 12, da inviare in D1 con partenza dall'impianto di Serino (Av), quale II Quota;

- di rilasciare alla Società Enki srl n. 105 (centocinque) copie conformi del modello di movimento 1B relativo alla notifica IT009088 avente la seguente numerazione da 121/385 a 225/385.

VISTI

- il Regolamento CE 1013/06;

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

- il D.M. 370/98;

- la D.G.R. n.852/99;

- la nota prot. n. 70416/2003, del Coordinatore dell'A.G. Ecologia, Tutela dell'Ambiente con la quale si comunica che le Autorità competenti di Destinazione/Spedizione sono i Dirigenti delle UOD competenti per territorio;

- la D.G.R. n. 48 del 29/01/2018;

- il D.D. n. 45 del 09/08/2018 (modifica Regolamento)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dott.ssa Adele Santoli e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 622213 del 04/10/2018 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

1. di AUTORIZZARE in conformità al modello di notifica 1A IT009088 e come da polizza fidejussoria, il trasporto di ulteriori 2.780,00 tonnellate di rifiuti non pericolosi di cui al codice C.E.R. 19 12 12, da inviare in D1 in Portogallo presso lo stabilimento Lena Ambiente – Gestao de Residuos S.A. Herdade do Montinho, junto à EN 122 Pt 7800-001 Beja – (Portogallo) con partenza dall'impianto di Serino (Av), quale seconda quota, da concludersi entro il 07/12/2018;
2. di RITENERE congrua la polizza fidejussoria n. 1319003, per un importo garantito complessivo di € 3.005.821,50 (tremilicinquemilaottocentoventuno/50), prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Elba Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano alla via Mecenate, 90 rilasciata il 24/09/2018 con decorrenza dallo 03/10/2018, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità derivanti di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro smaltimento, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del Regolamento medesimo;
3. di RILASCIARE alla Società Enki srl, con sede legale in Milano alla via Montefeltro n. 6 n. 105 (centocinque) copie conformi del modello di movimento 1B relativo alla notifica IT009088, numerate da 121/385 a 225/385;
4. di PRECISARE che:
 - la garanzia di cui alla fidejussione sopra citata, si riferisce al trasporto di 2.780,00 tonnellate di cui ai bollettini di movimento 1B IT009088 numerati da 121/385 a 225/385, di rifiuti non pericolosi di cui al codice C.E.R. 19 12 12, da inviare in D1 in Portogallo presso lo stabilimento Lena Ambiente – Gestao de Residuos S.A. Herdade do Montinho, junto à EN 122 Pt 7800-001 Beja – (Portogallo) con partenza dall'impianto di Serino (Av) e copre

eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di 2.780,00 tonnellate di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati, connessi alle predette operazioni;

- le 2.780,00 tonnellate di rifiuti, di cui al punto precedente, rappresentano la seconda quota del totale di 10.000 tonnellate di cui al modello di notifica generale IT009088, per il quale risultano già autorizzate, come prima quota, 3.180,00 tonnellate, con il D.D. n. 45/2018;
- lo svincolo della garanzia fidejussoria, sarà autorizzato da questa UOD entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione, del gestore dell'impianto di destinazione finale, del corretto smaltimento delle 2.780,00 tonnellate di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento;
- le spedizioni possono aver luogo solo dopo la notifica alla Soc.Enki srl del presente provvedimento e dopo l'assolvimento, da parte della medesima, di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento CE n. 1013/06, da quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e da quelle imposte dall'Autorità di Destinazione;
- la Soc.Enki srl., in qualità di notificatore, ai sensi dell'art. 16 del regolamento CE 1013/06 lettera b), è tenuta ad inviare, almeno tre giorni prima dell'inizio della spedizione a questa UOD, quale Autorità di Spedizione, ed all'Autorità Portoghese, quale Autorità di Destinazione, all'Autorità Francese, all'Autorità Spagnola, quale Autorità di Transito, alla Provincia di Avellino ed alla Capitaneria di Porto di Napoli, alla Capitaneria di Porto di La Spezia, copia firmata del documento di movimento, con l'inserimento almeno della data effettiva della spedizione e, fatta salva la compilazione successiva, delle altre voci del medesimo documento;

5. la Soc. Enki srl. è obbligata ad osservare le seguenti prescrizioni:

- il trasporto, oltre al documento di movimento, deve essere accompagnato dalla copia del presente provvedimento, nonché dalla copia del documento di notifica e dalla copia delle lettere di autorizzazione, rilasciate dall'Autorità di Destinazione Portoghese;
- eventuali variazioni di carattere rilevante, per la presente autorizzazione, devono essere comunicate immediatamente a questa UOD, quale Autorità di Spedizione, e all'Autorità Portoghese, quale Autorità di Destinazione, e a tutte le altre Autorità che eventualmente, per qualsiasi motivo, dovessero essere coinvolte nella procedura. In tale ultimo caso, potrebbe rendersi necessaria una nuova notifica generale;
- il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori e /o imballaggi a norma;
- i veicoli utilizzati, devono essere contrassegnati con i relativi segnali di pericolo ed il personale, incaricato del trasporto, deve essere messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti ed essere in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti;
- i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario senza stoccaggio intermedio, fatto salvo eventuali percorsi differenti, stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito ed i mezzi di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuna delle Nazioni coinvolte nel trasporto dei rifiuti;

6. la presente Autorizzazione è rilasciata alla Enki srl, non è cedibile ed è valida fino al 07/12/2018;

7. l'inosservanza di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del Regolamento CE n. 1013/06, nonché eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier, e che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente;

8. di NOTIFICARE il presente atto alla Enki. Srl;

9. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento

- a) - all'Autorità di Destinazione Portoghese, alle Autorità di Transito Francia e Spagna;
 - all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
 - alle Capitanerie di Porto di Napoli e di La Spezia che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06, procederanno agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD e all'Autorità di Destinazione;
- b) - in via telematica, per il seguito di competenza, a norma di procedura
 - al BURC per la pubblicazione;
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - alla Sezione Amministrazione Trasparente "Casa di Vetro"

Dott. Antonello Barretta